

## CONTRIBUTI DI REVISIONE BIENNIO 2021/2022

D.M. 11.06.2021 pubblicato sulla G.U. n. 197 del 18.08.2021

### SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI

CATEGORIE CONTRIBUTIVE PARAMETRI (vedi nota 1)	a)	b)	c)	d)	e)
<i>numero soci</i>	fino a 100	da 101 a 500	sup. a 500	sup. a 500	sup. a 500
<i>capitale sociale sottoscritto</i>	fino a € 5.160,00	da € 5.160,01 a 40.000,00 €	sup. a € 40.000,00	sup. a € 40.000,00	sup. a € 40.000,00
<i>fatturato (vedi nota 3)</i>	fino a € 75.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00	da € 300.000,01 a 1.000.000,00 €	da € 1.000.000,01 a 2.000.000,00 €	superiore a 2.000.000,00 €
<i>casi particolari (vedi nota 6)</i>	enti in liquidazione volontaria - enti di nuova costituzione				
<b>A - SOGGETTI A REVISIONE BIENNALE</b>					
1) COOPERATIVE e CONSORZI	280,00	680,00	1.350,00	1.730,00	2.380,00
2) COOP. EDILIZIE <u>non iscritte</u> all'Albo nazionale delle soc. coop. ed. di abitazione e loro consorzi.					
<b>B - SOGGETTI A REVISIONE ANNUALE</b>					
1) COOPERATIVE E CONSORZI a) con fatturato superiore a € 22.523.684,82 b) con partecipazioni di controllo in spa e srl c) soggette a certificazione annuale del bilancio (vedi nota 5)	420,00	1.020,00	2.025,00	2.595,00	3.570,00
2) COOP. EDILIZIE <u>iscritte</u> all'Albo naz. coop. edilizie che abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio (vedi anche nota 2)					
3) COOPERATIVE SOCIALI	364,00	884,00	1.755,00	2.249,00	3.094,00

#### NOTE

1) L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31.12.2020 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2020.

La categoria contributiva è quella in cui si colloca il parametro più alto.

Esempio: soci n. 50 cat. a), capitale sociale € 45.000,00 cat. c), fatturato € 100.000,00 cat. b); il contributo dovuto sarà quello previsto dalla cat. c).

2) Le cooperative edilizie iscritte all'Albo nazionale coop. edilizie di abitazione che non hanno già realizzato o avviato un programma edilizio sono esentate dalla maggiorazione del 50% e quindi potranno versare il contributo di cui al **quadro A-**

3) Per fatturato deve intendersi il "**valore della produzione**" di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.

Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato nelle voci B-II (Immobiliazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) - e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico di cui all'art. 2425 c.c..

4) Tutte le cooperative edilizie dovranno versare al Ministero dello Sviluppo Economico (per il tramite dell'Agenzia delle entrate - modello F24 - codice tributo 3011) una ulteriore somma pari al 10% del contributo dovuto (art. 20, comma c) legge n. 59/92).

5) Sono soggetti a **Certificazione obbligatoria del bilancio** gli enti che possiedono uno dei seguenti parametri:

- valore della produzione superiore a € 60.000.000,00
- partecipazioni di controllo in società per azioni
- prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiore a € 2.000.000,00
- con riserve indivisibili superiori a € 4.000.000,00

6) - Gli enti in liquidazione volontaria deliberata entro il termine di pagamento dei contributi di revisione (16.11.2021) verseranno i rispettivi importi di colonna a).

- Per gli enti costituiti nel corso del biennio il termine di pagamento è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese ed il contributo è determinato sulla base dei parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel R.I..

7) Sono esonerate dal pagamento del contributo le cooperative:

- iscritte nel Registro delle imprese dopo il 31.12.2021;
- che hanno depositato presso la C.C.I.A.A. il bilancio finale di liquidazione (entro 16.11.2021);
- in liquidazione coatta amministrativa/fallimento;
- nei cui confronti è stato decretato lo scioglimento d'ufficio (con o senza liquidatore) ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c..

**AVVERTENZA:** il pagamento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. sulla G.U. e cioè **entro il 16.11.2021.**

In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, è applicata, ai sensi dell'art. 42 della legge n. 273/02, una sanzione pari al 5% del contributo se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15%.

In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo.

L'omesso pagamento oltre il biennio di riferimento comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.

**LE SOCIETA' CHE ADERISCONO AD UNA ASSOCIAZIONE DOPO IL TERMINE DI PAGAMENTO, DEVONO VERSARE IL CONTRIBUTO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.**

**SI RICORDA CHE LE COOPERATIVE ADERENTI AD UNA ASSOCIAZIONE NON DEVONO UTILIZZARE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI REVISIONE.**